

## **ORDINANZA N. 3 /2017**

REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA A PERMANENZA LIMITATA (ZTC) AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 22 MARZO 2012 N. 33, PRESSO IL TERMINAL 1 DELL'AEROPORTO DI MILANI MALPENSA

### **IL DIRIGENTE DELL' E.N.A.C., Competente per la Circoscrizione aeroportuale di Milano – Malpensa**

- CONSIDERATO** che le aree aperte alla circolazione stradale del terminal 1 dell'Aeroporto di Malpensa sono interessate da intensi flussi di traffico veicolare sia privato che professionale;
- CONSIDERATO** che a decorrere dall'entrata in funzione del terminal 1 di Malpensa sono stati apportati numerosi adeguamenti all'assetto viabilistico delle suddette aree, alla disciplina della circolazione dei veicoli nonché degli spazi adibiti alla sosta degli stessi, al fine di conseguire sempre crescenti livelli di sicurezza stradale e nel contempo una maggior efficienza delle suddette aree land side;
- CONSTATATO** che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di accessibilità all'aeroporto, di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli possono essere utilmente e meglio conseguiti con il ricorso alla tecnologia applicata al governo dei flussi di traffico veicolare in ingresso e in uscita dall'aeroporto;
- TENUTO CONTO** che il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato – in base al codice della navigazione – il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- CONSIDERATO** che tra le funzioni affidate al gestore assume fondamentale rilievo quello di assicurare la sicurezza, l'efficienza e l'operatività nelle aree land side e quindi una circolazione snella, ordinata e sicura;
- VISTO** che con la legge 22 marzo 2012 n. 33 è stata introdotta la possibilità di istituire anche nei sedimi aeroportuali corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza dei veicoli, previa emanazione di apposita Ordinanza delle Direzioni Aeroportuali competenti per territorio ed installazione in loco di apposita segnaletica;
- VISTO** che l'art. 1 c.2 della predetta legge prevede che il controllo dell'accesso e tempo di permanenza nelle suddette aree possa essere effettuato anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati

ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti;

**VISTA**

la propria comunicazione prot. ENAC-CMM 27/5/2013-0062791- P con la quale si chiede al gestore aeroportuale SEA s.p.a. di adottare idonee misure per salvaguardare la sicurezza e migliorare l'accessibilità, nonché la fruibilità delle aree land side del Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, predisponendo tutti gli atti ed interventi necessari alla realizzazione della nuova disciplina della circolazione introdotta con la citata Legge . 33/2012 ed assumendo i relativi oneri;

**VISTO**

che SEA S.p.A., a seguito della predetta richiesta della Direzione Aeroportuale e della pubblicazione della Legge 33/2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" ha operato scelte per regolamentare e suddividere i flussi veicolari, nelle aree prospicienti l'aerostazione passeggeri a Malpensa Terminal 1 ed ha progettato e realizzato i necessari interventi utili all'istituzione della suddetta disciplina della circolazione in ambito aeroportuale mediante sistema di gestione a Traffico Controllato (o ZTC);

**RILEVATO**

che la Società di gestione aeroportuale, allo scopo indicato:

- ha acquisito, per mettere a completa disposizione del Comando polizia Locale dell'Unione dei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, competente per territorio sul sedime aeroportuale del Terminal 1, idonee apparecchiature e dispositivi che saranno gestiti direttamente dal personale appartenente al suddetto Comando di P.L.;
- ha installato ai varchi di ingresso ed uscita, la segnaletica nonché gli orologi specificamente previsti ed indicati nel manuale di configurazione ed uso del sistema "PA – ZTC" che sono stati verificati congiuntamente dai tecnici SEA s.p.a. e del Comando P.L. operante, presso gli Uffici centrali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 2 luglio 2013;
- ha ulteriormente integrato la segnaletica con cartellonistica informativa,
- ha razionalizzato, ai fini di una diversa assegnazione e gestione, gli spazi destinati agli operatori aeroportuali quali Taxi, autovetture ed autobus NCC, autobus Trasporto pubblico locale e "navette" al servizio delle attività esterne di parcheggio e autorimessa, o di strutture ricettive;

**PRESO ATTO**

che i citati dispositivi e apparecchiature acquisiti dalla Società di gestione aeroportuale, costituenti il sistema denominato "PA- ZTC" dotato di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2906 del 28/5/2013, controllano il tempo massimo di permanenza consentito ai veicoli, nelle corsie o aree degli aeroporti e rilevano in automatico le infrazioni qualora venga superato dai veicoli in transito o in fermata, il predetto lasso di tempo;

**RITENUTO**

di stabilire in 10 (dieci) minuti il tempo massimo consentito ai veicoli, per percorrere il piano arrivi, il piano -1 detto "dell'Hotel Sheraton" e il piano partenze del Terminal 1 di Malpensa, ad eccezione di quei veicoli che entro il predetto lasso di tempo accederanno ad una delle aree a parcheggio messe a disposizione dal gestore aeroportuale, all'uscita delle quali gli utenti disporranno nuovamente e per intero del suddetto tempo di 10 minuti;

- VISTE** le planimetrie allegare, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nelle quali si stabilisce la disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli e si individuano i varchi di ingresso e uscita dell'area, nonché quelli intermedi di ingresso e uscita dai parcheggi, relativamente al piano arrivi, al piano -1 "hotel Sheraton" e al piano partenze, con la relativa segnaletica e orologi, all'interno della quale il tempo massimo di permanenza dei veicoli è limitato a 10 (dieci) minuti, con le modalità sopra indicate;
- VISTA** la legge 22 marzo 2012 n.33;
- VISTI** gli artt. 698, 702, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli artt. 5, 6 e 45 del D.lgs n. 285/92 – Codice della Strada, nonché l'art. 192 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 – regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada;
- VISTO** il Decreto di Omologazione n. 2906 del 28/5/2013;
- VISTO** il manuale di configurazione ed uso del sistema denominato "PA-ZTC";
- VISTA** l'Ordinanza n. 7/2015 del 21/12/2015 che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali interne aperte all'uso pubblico;
- VISTA** l'Ordinanza n. 7/2013 dell'8 novembre 2013, con la quale è stata istituita – a decorrere dal 15.1.2013 – ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 22 marzo 2012 n. 33, l'area a permanenza limitata (denominata ZTC) presso il piano arrivi e piano -1 detto "hotel Sheraton" del terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa;
- VISTA** l'Ordinanza n. 4/2014 del 22 agosto 2014 con la quale si è resa pienamente operativa l'area denominata ZTC presso il piano arrivi e piano -1 "hotel Sheraton" e istituita – in via sperimentale – l'area ZTC presso il piano partenze del Terminal 1 dello scalo di Malpensa;
- CONSIDERATI** gli esiti positivi delle sperimentazioni nelle diverse aree indicate del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa;
- VISTE** le modifiche recentemente introdotte, di cui all'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza

## **ORDINA**

- ART. 1** a decorrere dal 27 ottobre 2014 sono pienamente operative le aree a permanenza limitata al piano -1 "hotel Sheraton", al piano arrivi e al piano partenze del terminal 1 dello scalo di Malpensa, come rappresentato nelle planimetrie, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- ART. 2** l'accesso e la permanenza dei veicoli nelle aree di cui al predetto articolo sono consentiti per dieci minuti;

- ART. 3** il tempo massimo per percorrere il piano arrivi, il piano -1 detto "hotel Sheraton" e il piano partenze del Terminal 1 di Malpensa è fissato in dieci minuti per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli che, entro il predetto lasso di tempo, accederanno ad una delle aree di parcheggio messe a disposizione dal gestore aeroportuale, all'uscita delle quali gli utenti disporranno nuovamente e per intero del suddetto tempo di 10 minuti;
- ART. 4** l'accesso e il tempo consentito di permanenza nelle aree di cui all'articolo 1 sono controllati da apposito sistema, denominato "PA-ZTC" dotato di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2906 del 28/5/2013 che, in caso di superamento del tempo consentito rileva, altresì, in automatico le infrazioni;
- ART. 5** il sistema informatizzato, denominato "PA-ZTC", omologato per la rilevazione in modo completamente automatico delle violazioni al tempo di permanenza dei veicoli all'interno della zona a traffico controllato, così come delimitata dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza, è posto nella disponibilità del Comando di P.L. dell'Unione fra i comuni di Lonate Pozzolo e Ferno. Lo stesso Comando gestisce il sistema secondo disponibilità esclusiva e ne dispone, altresì, l'attivazione nelle località, giorni e fasce orarie di maggior interesse con riferimento ai maggiori picchi di traffico veicolare, sulla base di programmi operativi mensili;
- ART. 6** la delimitazione delle aree di cui ai precedenti articoli e la relativa regolamentazione della circolazione sono rese note al pubblico mediante installazione di apposita segnaletica stradale individuata nel manuale di configurazione ed uso del sistema "PA-ZTC", nonché da ulteriori pannelli informativi installati in loco e con tutti gli idonei mezzi di comunicazione e divulgazione;
- ART. 7** l'istituzione della disciplina della circolazione di veicoli e persone in tutto il piano arrivi, al piano -1 denominato "hotel Sheraton" e al piano partenze è stabilita con le planimetrie citate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- ART. 8** le violazioni alla predetta disciplina sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada;
- ART. 9** la presente Ordinanza entra in vigore IMMEDIATAMENTE abrogando l'Ordinanza n. 3/2015, nonché eventuali precedenti disposizioni in contrasto con la stessa.

## **I N F O R M A**

che avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Malpensa, 9 giugno 2017

**IL DIRETTORE**

**Dott. Massimo Bitto**

(Documento elettronico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss. mm. ii.)